



La normativa

Adeguamento della legge 16/2004 e del regolamento regionale 9/2010 ai nuovi soggetti di coordinamento (apertura alle OOV di secondo livello che coordinano le organizzazioni già iscritte all'albo)

L'esito del referendum costituzionale appena svoltosi, non ha modificato la costituzione, **lasciando concorrente** la materia di protezione civile tra stato e regioni.

Il sistema regionale di protezione civile attualmente in essere **necessita** tuttavia di una **revisione** e di un fisiologico aggiornamento, anche alla luce delle nuove realtà territoriali di recente nascita (città Metropolitana, aree vaste) e della nuova costituzione a livello organizzativo del volontariato con la realtà dei CCV.

Agli stati generali odierni, nell'ambito del tavolo inerente alla normativa, i volontari sottopongono le seguenti proposte di modifica ed integrazioni dell'attuale assetto legislativo: il punto di partenza è costituito dalla necessità di aggiornare la legge regionale 16 del 2004.

All'interno di questo contesto, punto centrale della revisione sopra citata, è il riconoscimento giuridico dei comitati di coordinamento del volontariato su base territoriale (CCV), che da organo di rappresentanza riteniamo debbano evolversi, **assumendo anche il ruolo di coordinamento operativo**, come organizzazione di secondo livello iscritta all'albo di protezione civile. Questa scelta apre scenari che potrebbero facilitare l'accesso a risorse economiche e/o riduzione delle spese di gestione.

Attualmente le deleghe in materia di protezione civile sono assegnate alle province; la scelta unanime di questo tavolo è quella di **avocare a regione Lombardia** il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale (rif. art. 3 comma 1 lettera a e b e l'allegato 2 della DGR IX/220 del 2010).

Allo stesso modo, si ritiene operativamente funzionale, **riorganizzare l'albo di protezione civile su più livelli di operatività**; questa scelta risolverebbe nella maggior parte dei casi, le problematiche legate alla sussistenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato, che annualmente vengono sottoposte a verifica.

Risulta fondamentale approcciare l'argomento della rappresentanza in una modalità diversa. L'articolo 9 bis della legge 16/2004 che istituisce la consulta potrebbe essere modificato come di seguito:

- La consulta dovrebbe trasformarsi in un **organismo di coordinamento** del volontariato e dei CCV, e non avere solamente un ruolo consultivo.



Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia

14 e 15
gennaio
2017
Milano
Palazzo Pirelli

- La consulta, pensata come organismo “puro” di rappresentanza del volontariato, dovrebbe avere **ruolo e durata** svincolati dall’organo politico, con il quale si raccorda. Il suo mandato non dovrebbe essere legato alla durata della legislatura regionale (comma 5).
- La consulta dovrebbe essere eletta con un nuovo criterio di **rappresentatività**, riservata solo ai CCV.
- L’assessore regionale di protezione civile è componente della consulta senza diritto di voto.
- La consulta oltre ad eleggere la presidenza, elegge anche i referenti regionali, rappresentanti in organismi nazionali.

In merito alla partecipazione del volontariato ad **eventi a rilevante impatto locale**, promossi da soggetti diversi da amministrazioni pubbliche e con prevalenti aspetti di carattere commerciale, si auspica possa essere gestita in futuro **al di fuori del dispositivo 194/2001, art. 9 e 10**.

Nelle attività emergenziali dovrebbero essere coinvolti solo volontari operativi appartenenti ad organizzazioni di protezione civile iscritte all’albo regionale.

L’elenco dei “**soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo**” di cui alla deliberazione n° IX/3246 del 04/04/2012, **necessita di rivisitazione** per evitare situazioni poco armoniche rispetto all’albo di protezione civile.

Altro dispositivo normativo preso in esame è il regolamento 9/2010, in molti articoli si ravvisa la necessità di adeguamento **dei contenuti**, come per esempio:

- Le specializzazioni previste dalla norma risultano oggi poco funzionali per l’operatività;
- L’Albo di protezione civile, andrebbe strutturato definendo l’operatività del volontario su due livelli, quella locale e quella di supporto al coordinamento territoriale.

Il volontariato di protezione civile, dovrebbe avere un ruolo più attivo **nella gestione e nell’erogazione della formazione**, in concerto con la Scuola Superiore di protezione civile, utilizzando i CCV al fine di rendere più efficace il processo di formazione del volontariato.

Il ruolo dei CCV in questo settore potrebbe essere il punto di riferimento e di raccolta dei fabbisogni formativi delle organizzazioni di protezione civile.

Alla luce della riforma della scuola prevista dalla Legge 107/2015 che prevede anche l’alternanza scuola- lavoro e forme diverse di impegno lavorativo e sociale, si propone di strutturare idonei percorsi e attività per “I nostri giovani”, quale ricambio generazionale del volontariato. Il loro inserimento nelle nostre strutture operative diventa condizione necessaria per tale rinnovamento.